



**COMMISSIONE EUROPEA**

Direzione generale degli affari marittimi e della pesca

MEDITERRANEO E MAR NERO

**AZIONI STRUTTURALI: BULGARIA, GRECIA, ITALIA, CIPRO, MALTA, ROMANIA, SLOVENIA**

Bruxelles,  
MARE D3/FG D(2012)

**Autorità di Gestione FEP**  
MIPAAF – Direzione Generale  
Pesca e Acquacoltura  
Viale dell'Arte, 16 – I 00144 ROMA  
c.a. dott. Francesco Saverio Abate  
Direttore generale

--- Via SFC2007 ---

**Oggetto: FEP Italia – Richiesta di informazioni riguardanti le operazioni ai sensi dell'articolo 25, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Analisi delle azioni intraprese dall'autorità di gestione per ottemperare alle osservazioni della Corte dei Conti europea.**

Rif: nota DG MARE n. 1304889 del 5/12/2011  
nota DG MARE n. 1354218 del 14/12/2011  
nota DG PEMAC n. 1625 del 16/01/2012  
nota DG MARE n. 92834 del 26/01/2012  
nota DG MARE n. 116984 del 1/02/2012  
nota DG PEMAC n. 8230 del 21/03/2012  
nota DG MARE n. 396594 del 2/04/2012  
nota DG PEMAC n. 14712 del 28/05/2012

Gentile Direttore,

La ringrazio per la sua nota n. 14718 del 28 maggio 2012, nella quale sono state indicate le azioni intraprese dall'autorità di gestione per dare seguito alle osservazioni della Corte dei Conti europea e alle indicazioni dei servizi della Commissione riguardo la regolarità delle spese effettuate ai sensi dell'art 25, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

I servizi della Commissione hanno analizzato le informazioni ricevute che riguardano la nuova metodologia scaturita dal gruppo di lavoro di esperti nel settore dell'ingegneria navale al fine di identificare gli interventi non ammissibili, in quanto suscettibili di aumentare l'abilità di cattura dei pescherecci, e le modifiche apportate alle procedure ed alle liste di controllo utilizzate dagli organismi intermedi delegati all'attuazione della misura in oggetto.

Per quanto riguarda la metodologia, i servizi della Commissione ritengono che l'individuazione delle categorie suscettibili di aumentare l'abilità di cattura sia corretta ma ritengono che sia necessario aggiungere la seguente precisazione:

- nella categoria 1. "Strumenti per la navigazione", per gli interventi riguardanti l'ecoscandaglio è necessario specificare che il dispositivo non preveda la possibilità di identificare le risorse alieutiche. In ogni caso lo strumento non è ammissibile se installato su battelli per la pesca a circuizione.

Sono state tuttavia identificate alcune incongruenze tra la documentazione presentata a supporto della metodologia e le procedure e liste di controllo aggiornate riguardanti la non ammissibilità del primo acquisto di apparecchiature elettroniche di sicurezza obbligatorie e della sostituzione di attrezzature per la trasformazione e conservazione dei prodotti a bordo che aumentano il volume del pescato trasformato e stoccato a bordo.

A questo proposito vorrei ancora sottolineare che l'acquisto di qualsiasi apparecchiatura che sia obbligatoria ai sensi della normativa in vigore non è ammissibile al cofinanziamento del FEP ai sensi dell'art. 25 a prescindere che si tratti del primo acquisto o di un acquisto successivo.

Sulla base di quanto esposto, i servizi della Commissione non hanno obiezioni alla ripresa dei bandi di gara per l'attuazione della misura all'art. 25 che gli organismi delegati avevano sospeso a seguito delle osservazioni della Corte a patto che la decisione di ammissibilità delle operazioni sia in conformità alla nuova metodologia e che siano prese in considerazione le precisazioni di cui sopra.


Per quanto riguarda le operazioni già certificate, i servizi della Commissione rimangono in attesa dei risultati delle verifiche che il personale adeguatamente qualificato dovrà effettuare per singola iniziativa progettuale al fine di confermare che vi siano o meno importi non ammissibili ai sensi dell'art 25, par.2.

I risultati dovranno indicare per operazione e per singola tipologia di intervento (nel caso di interventi in categorie diverse effettuati per lo stesso beneficiario/operazione) se le disposizioni all'articolo 25 di cui sopra sono rispettate o meno.

Le ricordo inoltre che la verifica di cui sopra è un requisito essenziale per poter permettere ai servizi della Commissione di riprendere i termini di pagamento delle domande di pagamento intermedie 13-16 sospese a partire dal 1 febbraio scorso.

Il dott. Fabio Galetti (+32 22 95 22 59) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,



Stephanos Samaras

Capo Unità

Copia: dott. F. Sofia Autorità di certificazione FEP, dott. F. Martinelli Autorità di audit FEP